

## MOZIONE

### Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle Commissioni di disciplina

del 22 gennaio 2018

La presente mozione propone le seguenti modifiche della Legge sull'avvocatura (LAvv) del 13 febbraio 2012 e della Legge sul notariato del 26 novembre 2013:

1. I membri della Commissione di disciplina [degli avvocati] e della Commissione di disciplina notarile sono nominati da un'autorità cantonale vera e propria (Consiglio di Stato, Tribunale di appello);
2. La maggioranza dei membri, nonché dei supplenti, di ognuna di queste commissioni è composta da magistrati che non sono iscritti nel registro degli avvocati, rispettivamente nel registro dei notai;
3. Per quanto riguarda la ricusa, nella LAvv si rinvia alle disposizioni del Codice di procedura civile (analogamente all'art. 19 cpv. 3 della Legge sul notariato).

### **Motivazione**

#### A. Avvocati

L'art. 14 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) sancisce che «ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio». Quindi, la designazione spetta al Cantone.

Nel Canton Ticino è la Commissione di disciplina «l'autorità cantonale di sorveglianza» (art. 7 cpv. 1 LAvv) ai sensi dell'art. 14 LLCA. Essa si compone di tre membri e tre supplenti, che sono designati dalla Commissione per l'avvocatura, per un periodo di due anni «tra gli avvocati iscritti nel registro» (art. 7 cpv. 3 LAvv).

La Commissione per l'avvocatura, invece, è nominata dal Tribunale di appello (art. 4 cpv. 1 LAvv) e si compone di tre membri: un giudice del Tribunale di appello, un magistrato o un ex magistrato non iscritto nel registro degli avvocati e un avvocato iscritto nel registro.

In altre parole, la Commissione di disciplina è un'"autorità cantonale" designata non direttamente dal Cantone (bensì da un'altra commissione nominata dal Tribunale di appello) ed è composta esclusivamente da avvocati, ossia da persone che non lavorano per il Cantone. Essa «esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA» (art. 7 cpv. 2 LAvv; cf. art. 14 Statuto dell'Ordine degli avvocati).

I conflitti di interesse sono perciò programmati.

Non a caso, gli altri Cantoni hanno regolato in altri modi la nomina e la composizione dell'autorità di sorveglianza. Nel Canton Neuchâtel, ad esempio, è il Consiglio di Stato che designa la Commissione di sorveglianza (*Commission de surveillance*) degli avvocati. Essa è composta da un magistrato, da un membro dell'Ordine degli avvocati e da un rappresentante dell'Amministrazione cantonale (cfr. Loi sur la profession d'avocat et d'avocate, art. 6).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/16510.htm>.

Si constata quindi che a Neuchâtel la Commissione di sorveglianza (a) è nominata da una vera e propria autorità cantonale dove (b) gli avvocati sono in minoranza. Questo, ovviamente, è un modo per evitare i potenziali conflitti di interesse.

Sono immaginabili, possibili e auspicabili anche altre regole specifiche volte ad evitare i conflitti di interesse. Nel Canton Ginevra, ad esempio, sono chiariti nel modo seguente i motivi di ricusa dei membri della rispettiva Commissione di disciplina degli avvocati.

*«Si un membre du Conseil ou de la commission de discipline est récusé pour des motifs personnels, ou s'il est lui-même cité devant le Conseil, il ne prend part ni à la délibération au vote. Si le Conseil l'estime nécessaire, notamment pour atteindre le quorum prévu aux articles 24 et 42 B al. 5, il peut désigner un ancien membre du Conseil pour remplacer le membre récusé»* (Statuts de l'ordre des avocats de Genève, art. 41<sup>2</sup>).

Una disposizione analoga è del tutto assente nella LAVv. È invece presente nella Legge sul notariato:

*«Per la ricusa valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti. Se è ricusata l'intera Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai»* (art. 19 cpv. 3 Legge sul notariato).

## B. Notai

Se nella Legge sul notariato il tema della ricusa è stato affrontato, la nomina e la composizione della relativa Commissione di disciplina conoscono i medesimi problemi riscontrati nella LAVv:

- i tre membri e i tre supplenti della Commissione di disciplina notarile sono designati dalla Commissione per il notariato (art. 19 cpv. 2 Legge sul notariato);
- tutti i membri della Commissione di disciplina notarile devono essere notai iscritti nel relativo registro (art. 19 cpv. 2 Legge sul notariato);
- la Commissione per il notariato è nominata dal Tribunale di appello (art. 16 cpv. 1 Legge sul notariato) ed è composta da un giudice di appello, da un (ex) magistrato e da un notaio (nonché dai relativi supplenti).

Per il Gruppo socialista

Ivo Durisch

Jacques Ducry

---

<sup>2</sup> <https://www.odage.ch/medias/documents/regles-profession/Statuts%20ODA%202014.pdf>.